



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO**

**SEZIONE CIVILE**

**Verbale dell'udienza del 01.10.2020**

Oggi 01.10.2020 nel procedimento iscritto al n. R.G. 1294/2015 dinnanzi alla dott.ssa [REDACTED]

[REDACTED] sono comparsi:

- per parte attrice l'Avv. Loretta Pusceddu, in sostituzione dell'Avv. Sorgentone, la quale conclude in conformità alle conclusioni come già rassegnate all'udienza del 24.06.2019;
- per parte convenuta l'Avv. [REDACTED] la quale si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e di risposta e chiede termini di legge per il deposito delle difese finali.

**Il Giudice,**

dato atto, pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott.ssa Consuelo Mighela





**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO**

**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

ai sensi dell’art. 281 – sexies c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al N. **R.G. 1294/2015** promossa da:

██ in persona del suo omonimo titolare ██████████  
██ nata a  
██, entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Andrea  
Sorgentone, in forza di procura speciale in atti,

**attori**

**contro**

████████████████████, c.f. e p. iva ██████████ in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dall’Avvocato ██████████ in virtù di procura alle liti per atto Notaio Carlo  
Vico di Bologna rep. 115840 del 29.10.2010 ed elettivamente domiciliata in Oristano, via Carducci n.  
21, presso lo studio dell’Avv. ██████████

**convenuta**

La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti



**CONCLUSIONI**

**Nell'interesse di parte attrice:** “Si insiste affinché si proceda alla riclassificazione contabile applicando il tasso di volta in volta modificato in favore del correntista ed elidendo integralmente le poste a debito a titolo di c.m.s. e commissione disponibilità immediata fondi. In difetto si confermano le conclusioni di seguito riportate:

1) accertare e dichiarare la nullità della clausola di c.m.s. per carenza di causa ovvero per violazione dell'art. 1346 c.c.;

2) accertare e dichiarare che non sono dovute, in mancanza di un valido accordo, ogni commissione e spesa non previste nel contratto di apertura del c/c o nei contratti che la banca convenuta produrrà se esistenti;

3) accertare e dichiarare che per il c/c per cui è causa, costantemente affidato, gli interessi e commissioni richiesti dalla banca non sono dovuti ex L. 108/96, art. 644 cp e art. 1815 cc, essendo usurari fin dall'apertura del conto o comunque essendoci usura originaria avendo successivamente le parti ricontrattato le condizioni economiche (tasso, cms ed altre commissioni) mediante la proposta/comunicazione della banca ed il mancato recesso del correntista;

4) in subordine al n. 3) che precede, se i tassi richiesti siano superiori a quelli previsti con i D.M. allegati, si chiede vengano ridotti nel limite del tasso soglia;

5) accertare e dichiarare la nullità della complessiva pattuizione di interessi passivi e cms quando complessivamente sia originariamente usuraria e per l'effetto accertare e dichiarare non dovuta la cms ed applicabile il tasso previsto dall'art. 117 TUB fino a quando la pattuizione come sopra dichiarata nulla non sia modificata validamente; 6) per l'effetto dell'accoglimento delle domande ai nn. che precedono accertare e dichiarare il saldo del c/c 10226292 per cui è causa all'ultimo e/e in atti (con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili) applicando le condizioni di legge e partendo da un saldo pari a zero, se quello apparente sia negativo, o in subordine da quello apparente se risulti certo;

7) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario”.

**Nell'interesse di parte convenuta:** “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria



istanza:

a) in via preliminare:

1) dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma per i motivi esposti in narrativa;

2) dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire della Signora [REDACTED]

[REDACTED] per i motivi esposti in narrativa;

b) nel merito: rigettare tutte le domande proposte dalla [REDACTED] e dalla Signora [REDACTED] con atto di citazione notificato in data 5 ottobre 2015 in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;

c) in via istruttoria: ci si oppone alla CTU contabile per i motivi precedentemente esposti”.

### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] in qualità di titolare dell'impresa individuale [REDACTED], unitamente alla signora [REDACTED] quest'ultima in qualità di fideiussore, hanno convenuto in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale la [REDACTED], al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittima annotazione a debito di somme non dovute nel corso del rapporto di conto corrente distinto al n. 10226292 acceso il 16.04.2004, intrattenuto con l'istituto di credito convenuto dall'impresa attrice.

Gli attori hanno lamentato, in particolare:

a) l'usurarietà originaria del tasso di interesse applicato dalla banca fin dall'apertura del conto corrente, ovverosia dal secondo trimestre del 2004, nonché l'usurarietà dal primo trimestre 2006 al terzo trimestre del 2007, nel primo trimestre del 2008 e nel secondo trimestre del 2012, sicché, dovendosi considerare anche il superamento del tasso soglia antiusura avvenuto nel corso del rapporto alla stregua di usura originaria, in quanto derivante da una nuova pattuizione conseguente a un esercizio dello *ius variandi* da parte della [REDACTED] non erano dovuti interessi dal primo trimestre 2008 fino alla successiva valida pattuizione, intervenuta solamente nel secondo trimestre del 2010, nonché dal secondo trimestre del 2012 fino al secondo trimestre del 2013;



b) vi era stata l'illegittima applicazione nel corso del rapporto della commissione di massimo scoperto, sia per lo scoperto di conto corrente che per l'apertura di credito, senza che la banca avesse specificato le modalità di computo (con conseguente nullità della clausola per indeterminatezza *ex art.* 1346 c.c.) e, oltretutto, le c.m.s. erano state applicate anche con riguardo al c.d. scoperto di conto corrente, benché in tal caso non fosse configurabile alcuna messa a disposizione di somme da parte dell'istituto di credito, sicché in tal modo si era determinata l'applicazione di oneri aggiuntivi agli interessi passivi, priva di adeguata giustificazione sotto il profilo causale.

2. Si è costituita in giudizio [REDACTED].p.A., la quale, in via preliminare, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Oristano a favore del Tribunale di Roma, in quanto, nel contratto di conto corrente n. 10226292, le parti avevano espressamente pattuito che il Foro competente per le azioni promosse dal cliente dovesse essere "*esclusivamente quello della sede legale della Banca*".

Analoga deroga pattizia era stata prevista nei contratti di affidamento del 16.04.2004 e del 15.09.2005, nonché nella lettera di fideiussione del 7.04.2004.

Sempre in via preliminare, la convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della garante Marilena Pinna, non avendo la garante titolo per svolgere l'azione di ripetizione di indebito nei confronti della banca, alla quale non aveva versato alcunché.

Inoltre, qualunque eccezione relativa al rapporto negoziale non era esaminabile in favore della garante poiché preclusa dalla clausola, contenuta negli artt. 6 e 7 della lettera di fideiussione, di pagamento a prima richiesta.

La domanda di ripetizione di indebito relativa al rapporto di conto corrente era poi inammissibile poiché riguardante un rapporto ancora attivo e in essere.

Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dall'attore poiché infondate in fatto e in diritto.

In particolare, quanto all'eccepita usurarietà dei tassi di interesse, da un raffronto tra i tassi di interesse pattuiti al momento dell'accensione del rapporto (13,400% nominale annuo e 14,089% effettivo annuo) e il tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia nel trimestre 1°04.2004 – 30.06.2004 (14,13% = 9,42 +50%) emergeva che i predetti tassi non erano usurari.



La convenuta ha poi esposto di avere sempre applicato le condizioni contrattuali espressamente pattuite (ivi compresa la commissione di massimo scoperto) e gli estratti conto periodici, regolarmente trasmessi alla correntista, avevano sempre riportato, in modo analitico, tutte le condizioni regolanti il rapporto di cui è causa, ivi compresi i giorni valuta per le singole operazioni compiute.

Poiché i suddetti estratti non erano stati impugnati nei termini contrattuali e di legge di cui all'art. 1832 c.c., ogni contestazione sul punto doveva considerarsi tardiva e pertanto inammissibile.

Ad ogni modo, anche in caso di accoglimento delle domande di parte attrice, l'eventuale restituzione/compensazione delle somme percepite dall'istituto convenuto avrebbe dovuto essere limitata al quinquennio anteriore alle richieste avanzate ai sensi dell'art. 2948, comma 4 c.c. o comunque, in subordine, al termine ordinario di prescrizione *ex art.* 2946 c.c..

3. La causa, istruita con produzioni documentali e con consulenza tecnico – contabile, è stata fissata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con termine di 10 gg. prima per il deposito di note riepilogative.

### §§§

4. Deve essere innanzitutto disattesa l'eccezione sollevata dalla convenuta di incompetenza del Tribunale di Oristano in favore del Tribunale di Roma.

L'art. 14 del contratto di conto corrente n. 10226292 così recita: *“salvo il caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis, c. 2, codice civile, o sia persona fisica, per ogni controversia che potesse sorgere tra il correntista e la banca in occasione o in dipendenza di questo contratto il Foro competente per le azioni promosse dal cliente è esclusivamente quello della sede legale della banca e cioè Bologna”* (v. doc. 01 all. atto di citazione; doc. 03 all. comparsa di costituzione e di risposta dep. 15.12.2015).

Conseguentemente, con tale clausola le parti hanno espressamente escluso l'applicabilità di tale disposizione al caso in cui il correntista sia una persona fisica, come avvenuto nel caso in esame, atteso che il contratto di conto corrente in oggetto è stato sottoscritto personalmente da ██████████, quale titolare dell'omonima impresa individuale, senza che sia ravvisabile quella alterità soggettiva che caratterizza invece l'impresa collettiva rispetto alle persone fisiche che la compongono.

5. Appare inoltre non conferente l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla banca, in quanto



parte attrice non ha proposto azione di ripetizione dell'indebitato, bensì mera azione di accertamento in ordine all'asserito illegittimo addebito da parte dell'istituto di credito di interessi e commissioni di massimo scoperto.

Azione di accertamento che questo Tribunale reputa ammissibile, anche in corso di rapporto, in quanto rispondente a un preciso interesse sia del correntista che dei garanti personali di ottenere una rideterminazione, a una certa data, dei reciproci rapporti dare – avere.

6. Prima di esaminare le singole questioni sollevate dalla parte attrice in relazione agli addebiti effettuati dalla banca nel corso del rapporto, occorre chiarire preliminarmente quale sia la natura giuridica del contratto stipulato tra [REDACTED] e la [REDACTED], avendo la difesa della parte convenuta sostenuto che, trattandosi di contratto autonomo di garanzia, la garante non sarebbe legittimata a sollevare le eccezioni relative alla validità ed efficacia dell'obbligazione principale.

Si osservi, in linea generale, che al fine della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, è stato chiarito che *“non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni “a semplice richiesta” o “a prima richiesta” del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia. Infatti la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c.”* (Cass. civ., Sez. III, 07.01.2004, n. 52; in termini v. anche, *ex multis*, Cass. civ., Sez. III, 20.04.2004, n. 7502; Cass. civ., Sez. III, 03.10.2005, n. 19300; Cass., Sez. III, 03.03.2009, n. 5044).

Poiché la caratteristica fondamentale del contratto di garanzia autonomo, che vale a distinguerlo da quello di fideiussione, è la carenza dell'elemento dell'accessorietà, per cui il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni né in ordine alla validità né all'efficacia del rapporto di base, *“è di palmare evidenza, che detti elementi, che caratterizzano il contratto autonomo di garanzia e lo differenziano dalla fideiussione, devono necessariamente essere esplicitati nel contratto con l'impiego di specifiche clausole idonee ad indicare la esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, ivi compresa l'estinzione del rapporto”* (Cass., n. 52/2004, cit.).



In altre pronunce, si è ritenuto che la previsione in contratto di una clausola di “*pagamento a prima richiesta*” o altra equivalente non ha di per sé rilievo decisivo ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, in quanto tali espressioni possono riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell’obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dall’art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l’estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall’onere di proporre l’azione giudiziaria (Cass., Sez. I, 09.08.2016, n. 16825; Cass., Sez. III, 08.01.2010, n. 84).

Orbene, nel caso di specie, deve escludersi che sia configurabile un contratto autonomo di garanzia in ragione dell’inclusione della clausola, contenuta all’art. 7 della lettera del 07.04.2004, di pagamento da parte del fideiussore “*immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta*” (doc. 02 all. comparsa di costituzione e di risposta dep. 15.12.2015).

Invero, tale clausola non consente di escludere l’accessorietà della garanzia rispetto all’obbligazione principale, dal momento che, dal contenuto complessivo del negozio versato in atti, si evince che l’odierna attrice ha inteso garantire l’esatto adempimento della stessa identica prestazione dovuta dalla correntista, avendo la garanzia ad oggetto quanto dovuto dalla debitrice principale per capitale, interessi, anche se moratori, e ogni altro accessorio.

Tale conclusione trova conferma nella circostanza per cui, nel contratto in oggetto, non è stata prevista alcuna espressa rinuncia da parte del garante alla facoltà di opporre alla banca le eccezioni spettanti al debitore principale, ivi comprese quelle inerenti alla validità ed efficacia del rapporto.

L’eccezione sollevata dalla banca convenuta deve, pertanto, essere disattesa.

7. Passando all’esame delle singole censure sollevate in ordine alle annotazioni a debito effettuate dalla banca sul conto corrente per cui è causa, innanzitutto è fondata la contestazione inerente alla validità della pattuizione relativa alle commissioni di massimo scoperto.

Al riguardo, deve osservarsi che, prima delle modifiche normative del 2009 (art. 2 - bis del D.L. n. 185/2008, convertito in L. n. 2/2009, e D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009) e del 2012 (D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012, e D.L. n. 29/2012, convertito in L. n. 62/2012), oltre a non





esservi alcuna normativa e nemmeno alcun fondamento scientifico o tecnico bancario della fattispecie, anche la pratica applicazione di tali commissioni da parte dello stesso sistema bancario era tutt'altro che univoca.

Con la generica dizione di commissione di massimo scoperto in passato, infatti, si è fatto riferimento nella prassi bancaria a diversi modelli.

In particolare, nelle due accezioni principali e più diffuse, la commissione di massimo scoperto è stata intesa quale corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo (in tal senso si parla, a volte, anche di commissione di affidamento), oppure come la remunerazione per il rischio a cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volte oltre il limite dello stesso affidamento.

Una definizione della commissione di massimo scoperto compare testualmente per la prima volta nell'aggiornamento del luglio 2001 delle Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del T.E.G.M. ai fini della legge sull'usura, dove si legge che la commissione di massimo scoperto *“nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento”* (Par. C5).

L'applicazione tutt'altro che uniforme dell'istituto ha reso particolarmente sentita l'esigenza che detta clausola, per essere valida, rivesta i requisiti della determinatezza o determinabilità, dovendo essere chiaro al cliente non solo quale sia il tasso della commissione, bensì anche quali siano i criteri di calcolo e la periodicità di tale calcolo.

Tale rigorosa soluzione è certamente da accogliere, in quanto conforme non solo al disposto generale di cui all'art. 1346 c.c., ma anche perché risponde a quell'esigenza di trasparenza a cui si ispira la disposizione di cui all'art. 117, comma 4 T.U.B., che impone la forma scritta *ad substantiam* per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.

Nel caso in esame, è stata prevista nel contratto di conto corrente n. 10226292 l'applicazione della commissione sul massimo scoperto con periodicità trimestrale, nella misura dell'1,50% per gli utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente, senza che tuttavia siano stati sufficientemente determinati i



criteri di calcolo e le modalità di applicazione della C.M.S. addebitata dall'istituto di credito.

Inoltre, nella lettera di affidamento del 16.04.2004, benché sia stata prevista, fra le condizioni economiche, una C.M.S. nella misura dello 0,500% nell'ambito degli utilizzi dell'affidamento concesso, senza ulteriori specificazioni, invece nel documento di sintesi è indicata la diversa misura dell'1,00% sul fido e dell'1,50% oltre il limite del fido (doc. 02 all. atto di citazione; docc. 04 e 05 all. comparsa di costituzione e di risposta dep. 15.12.2015).

Quanto alla lettera di affidamento datata 15.09.2005, in essa è prevista una C.M.S. dell'0,500% nell'ambito dell'affidamento concesso (v. doc. 02 all. atto di citazione; docc. 06 e 07 all. comparsa di costituzione e di risposta dep. 15.12.2015), ma il C.t.u. nominato dal Tribunale dott. Giorgio Ibba ha accertato che nel 2005 sono state applicate due aliquote nella misura dello 0,500% e dell'1,00%, senza che sia chiaro il metodo utilizzato dalla banca per la determinazione della base di calcolo (v. pag. 7 c.t.u. dep. 27.09.2017 e pagg. 5 e 6 c.t.u. dep. 05.06.2020).

Pertanto, delle pattuizioni contenute nei contratti in esame deve essere affermata la nullità per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto, non essendo in esse indicati i criteri di calcolo e le modalità di applicazione della C.M.S. addebitata dall'istituto di credito, non è possibile in nessun modo, in assenza di questi elementi, cogliere i tratti essenziali dell'onere imposto dalla banca.

Conseguentemente, è illegittimo l'addebito da parte da parte della banca degli importi a titolo di C.M.S. a decorrere dal II trimestre 2004 fino al II trimestre 2009 di ammontare pari a complessivi 9.498,96 euro, secondo quanto accertato attraverso la c.t.u. contabile depositata il 05.06.2020 (pag. 10).

Inoltre, deve essere espunto anche l'ulteriore importo di euro 10.799,70, addebitato a partire dal 30.09.2009 fino al 30.06.2015 da [REDACTED] a titolo di "*commissione disponibilità immediata fondi*" (v. pagg. 10 e 11 c.t.u. dep. 05.06.2020), in quanto tale commissione non risulta sia mai stata specificamente pattuita tra le parti.

Risulta pertanto illegittimamente addebitato dalla banca, a titolo di commissioni dall'accensione del conto fino al 30.06.2015, l'importo di complessivi euro 20.298,66 (le somme addebitate dalla banca sono riportate, anno per anno, nell'Allegato 1 alla c.t.u. dep. 27.09.2017).

8. Passando alla questione della dedotta violazione da parte della banca della normativa anti-usura, occorre premettere che, in risposta al quesito integrativo postogli dal Tribunale con ordinanza dell'11.02.2020, il Consulente dell'ufficio nominato dal Tribunale, dott. [REDACTED], al fine del



calcolo del T.E.G. dall'inizio del rapporto e fino al 31.12.2009, ha applicato il metodo per la verifica delle soglie di usura proposto dalla Banca d'Italia con il Bollettino di Vigilanza n. 12 del dicembre 2005, con cui sono stati tenuti distinti il raffronto, da un lato, tra il T.E.G. in concreto praticato (calcolato senza includervi le C.M.S.) e la relativa soglia di legge e, dall'altro, tra l'ammontare percentuale della C.M.S. praticata e l'entità massima della C.M.S. applicabile (c.d. C.M.S. soglia), desunta aumentando del 50% l'entità della C.M.S. media pubblicata nelle tabelle.

In particolare, la Banca d'Italia aveva precisato che l'applicazione di commissioni che superano l'entità della C.M.S. soglia non determina, di per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate, nel senso che, per ciascun trimestre, l'importo della C.M.S. percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti ("margine").

Pertanto, per ciascun trimestre, qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla "C.M.S. soglia" sia inferiore a tale "margine" è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge.

Tale criterio, come è noto, è stato poi fatto proprio anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 20.06.2018, n. 16303, nella quale la Corte ha espresso il seguente principio di diritto: *"Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati"*.

Applicando tale approccio metodologico dall'inizio del rapporto fino al 31.12.2009, il C.t.u. ha



quindi escluso che vi sia stato, nel periodo considerato, un superamento della soglia anti – usura, in quanto sia il T.E.G. che le commissioni addebitate dalla banca sono risultate inferiori al tasso soglia, secondo quanto emerge, per gli interessi debitori, dal prospetto Allegato 2 alla c.t.u. depositata il 27.09.2017 e, quanto alle commissioni, dal prospetto riportato a pag. 9 della relazione integrativa depositata il 05.06.2020.

Deve essere altresì escluso che sia configurabile nel caso di specie il denunciato superamento del tasso soglia antiusura in epoca successiva, in quanto, se è vero che, come emerge dall'Allegato 2 c.t.u. depositata il 27.09.2017, vi è stato un superamento del tasso soglia nel I e nel IV trimestre 2010, nel I e I trimestre 2011, nel II e III trimestre 2012 e, infine, nel I e II trimestre 2015, tuttavia, tale superamento è stato determinato dall'elevata incidenza, nel calcolo, delle commissioni.

Pertanto, una volta escluse le commissioni addebitate dalla banca, poiché non pattuite, deve escludersi che, in concreto, vi sia stata una violazione della normativa di cui alla legge n. 108/96.

In forza dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, deve essere accertata e dichiarata la non debenza delle poste debitorie addebitate dalla banca a titolo di commissioni di massimo scoperto e di commissioni “disponibilità immediata fondi”, sicché, poiché il saldo del conto corrente alla data del 30.06.2015 era di euro 88.946,23 a debito per la correntista (v. docc. all. memoria parte attrice ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dep. 21.03.2016), in conseguenza del ricalcolo deve essere accertato e dichiarato che il saldo del conto corrente è a credito per la banca per la minor somma di euro 68.647,57 (= 88.946,23 – 20.298,66).

9. Passando alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, si reputa che ricorrano giusti motivi per disporre una compensazione tra le parti in ragione della metà, tenuto conto che, a fronte dell'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta e della parziale fondatezza delle domande attoree, in relazione all'applicazione di commissioni non dovute, è risultata invece non fondata la censura relativa all'usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla banca.

La liquidazione è effettuata in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore del *decisum* e dell'attività difensiva occorsa in concreto, con distrazione in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.

Per le medesime ragioni, le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 26.03.2018, devono essere sopportate da entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà, nei rapporti interni (fatto salvo il



vincolo di solidarietà nei rapporti con l'ausiliario).

**P.Q.M.**

**IL TRIBUNALE**

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

1) rigetta le eccezioni preliminari di incompetenza per territorio e di difetto di legittimazione passiva di [REDACTED] sollevate dalla convenuta;

2) accerta e dichiara l'illegittima applicazione da parte della banca convenuta [REDACTED] in relazione al contratto di conto corrente n. 10226292 stipulato con [REDACTED] in qualità di titolare dell'impresa individuale [REDACTED], dell'importo di complessivi euro 20.298,66, a titolo di commissioni di massimo scoperto e di commissioni "disponibilità immediata fondi" e, per l'effetto, accerta e dichiara che il saldo finale del conto corrente per cui è causa, alla data del 30.06.2015, espunte le somme illegittimamente addebitate dalla banca, ammonta a euro 68.647,57 a credito per la banca;

3) rigetta per il resto le domande attoree;

4) condanna la convenuta [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione delle spese processuali in favore della parte attrice in ragione della metà, che liquida, già al netto della dimidiazione, nell'importo di complessivi euro 2.689,50, di cui euro 2.417,00 per compensi ed euro 272,50 per spese vive, da distrarsi in favore dell'Avv. Andrea Sorgentone, dichiaratosi antistatario, compensate per la restante parte le spese del giudizio tra le parti;

5) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della [REDACTED] e degli attori, ciascuno in ragione della metà.

Oristano, 01.10.2020

Il Giudice

(dott.ssa [REDACTED])

